

PREMESSA

Si osservano preliminarmente:

- la violazione del termine di proposizione della motivazione del reclamo, stabilita entro le 24 del giorno successivo a quello di proposizione dell'avviso di reclamo, qualora - come nel caso - la proponente non abbia chiesto accesso agli atti ufficiali;
- la mancanza dell'evidenza del versamento della tassa reclamo,

circostanze che renderebbero il reclamo proposto in ogni caso non valutabile dalla Commissione Giudicante (Art.120 REN).

Volendo superare quanto sopra, in ottica di collaborazione e nel superiore interesse della SDA Pallacanestro e del Comitato Territoriale UISP di Caserta, di cui fa parte, la Commissione Giudicante esamina quanto proposto, riservandosi di proporre al Comitato modifiche nello stesso senso della prassi vigente in modo da garantire a tutte le ASD in futuro equità di trattamento sulla base della giurisprudenza accumulatasi.

MOTIVAZIONI DEL DISPOSTO

Si rileva in primis la struttura complessa ed eterogenea di quanto proposto. Per chiarezza espositiva si seguiranno i punti del provvedimento impugnato. Sempre per chiarezza si allega il referto a firma degli Arbitri della gara in questione.

a) Pubblico

Parziale accoglimento. Si osserva che la recidiva esaurisce il suo specifico effetto normalmente nell'arco alla fine di ogni anno sportivo (Art. 71 c REN) e che, in applicazione discrezionale di una condizione di miglior favore per la reclamante in ordine all'avverbio "normalmente", è possibile revocare la sanzione della squalifica del campo per una giornata.

Fermo il resto, per l'irrilevanza di quanto addotto rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale.

b) Società.

Fermo tutto. Si osserva:

- A) nel referto arbitrale la localizzazione del Sagnella è espressamente individuata con la locuzione "dalla tribuna";
- B) ai fini della irrogazione della sanzione è rilevante lo status di tesserato del Sagnella (Art. 68 REN) e non la sua localizzazione come spettatore sugli spalti al momento di produrre il comportamento sanzionato;

- C) l'asserita adeguatezza al contesto di detto comportamento contrasta con quanto riportato nel referto arbitrale e non viene supportata da elementi di fatto;
 - analogamente dicasi per il comportamento del Corbo; inoltre non viene specificata la provocazione che sarebbe stata posta in essere dall'arbitro Santoro.
- c) Tesserati

Parziale accoglimento.

Si osserva, preliminarmente, che l' "inibizione" per gravità è sanzione successiva alla "squalifica" tra quelle previste dal REN a carico di singoli tesserati.

Nell'applicazione graduale delle sanzioni che si cumulino a carico del medesimo tesserato appare pertanto congruo il ricorso a tale tipologia seguendo oltretutto una squalifica di ben quattro giornate, omogenea alla inibizione per la loro comune natura di "sanzioni di maggiore gravità" (Art, 70 d).

Non si ravvisano elementi rilevanti adottati dalla reclamante in ordine all'asserito "difetto di motivazione.

In ordine all'asserito "difetto di proporzionalità" appare non proponibile, per diversità della fattispecie e per differenza di ruolo tra un allenatore e un giocatore, il parallelo con la gara n.54 del 2 febbraio dello scorso anno.

In ordine alla recidività si osserva che:

- invero il Sagnella, nel corso di questo anno sportivo, sta ponendo in essere una serie di comportamenti che con regolarità i diversi arbitri designati a dirigere le gare in cui è impegnata la ASD Vis C/Morrone segnalano; ciò integra una recidività sostanziale che è difficilmente contestabile alla luce del senso comune e delle regole del fair play che, finora, sono state consensualmente riconosciute dai tesserati della UISP come elemento fondante e coesivo;
- né d'altronde sembra proponibile e rilevante il richiamo a presunte circostanze attenuanti in quanto al di là della dubbia applicabilità della norma invocata (Art.72 REN) non si precisano le circostanze fattuali che integrerebbero gli asseriti "fatto ingiusto" e "provocazione subita", mentre per la "correttezza dei comportamenti tenuta negli anni sportivi precedenti" si rimanda alle considerazioni del punto precedente;
- circa la presunta inapplicabilità della sanzione di inibizione, si richiama a quanto già argomentato;
- circa il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado all'Art. 87 REN – Comportamenti non regolamentari se ne riconosce l'applicabilità ai soli "tesserati iscritti a referto" e quindi non al Sagnella nel caso in questione; ciò

peraltro riguarda l'erroneità del riferimento normativo ma non implica inapplicabilità della inibizione che viene tenuta ferma, sebbene ridimensionata (vedi sotto), per il disposto congiunto degli Artt. 70 e 80, in particolare per quanto riguarda la gradualità nell'applicazione delle sanzioni.

d) "Annullamento dell'intera partita"

La richiesta non trova fondamento in alcuna norma o circostanza di fatto riportata a referto cui ragionevolmente si possa fare riferimento, contenendo tra l'altro valutazioni nel merito tecnico dell'operato degli arbitri non riscontrabili e in ogni caso non di competenza della ricorrente né di qualunque ASD.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo si dispone:

- Revoca della squalifica del campo per una giornata a carico della ricorrente; conseguentemente la gara n.49 si disputerà come da calendario;
- Diminuzione del 50% della sanzione per responsabilità oggettiva della ricorrente in ordine al comportamento del tesserato Sagnella (ovvero non applicazione del raddoppio ex art.70); la sanzione quindi passa a 20 euro;
- Diminuzione del 50% del periodo di inibizione irrogato al tesserato Sagnella; il predetto resta pertanto inibito fino al 15 agosto 2018; quanto sopra ai soli fini UISP con contestuale annullamento della trasmissione degli atti alla Segreteria Nazionale della FIP;
- Riduzione del 50% della tassa reclamo di 80 euro (non ancora versata) ovvero 40 euro.

Fermo tutto il resto e in particolare:

- Deplorazione e 40 euro di ammenda alla ASD ricorrente per offese e minacce alla coppia arbitrale e a tesserati avversari da parte del pubblico per tutta la durata della gara;
- 50 euro di ammenda alla ASD ricorrente per responsabilità oggettiva nei comportamenti dei tesserati Sagnella (20 euro) e Corbo (30 euro);
- Deplorazione e 1 giornata di squalifica al tesserato Corbo per comportamento irrispettoso e offensivo nei confronti degli arbitri a fine gara.

Per quanto sopra l'importo totale dovuto dalla ricorrente ammonta a 130 euro da versare agli arbitri della gara n.45 del 22 febbraio p.v. a titolo di prelievo coattivo.

F.to Commissione Giudicante